



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

### CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 15 del 27/03/2013

Oggetto: Società "Multiservizi S.p.A." – Proposta di modifica al vigente Statuto. Determinazioni

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore 14,30 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 6204 del 22/03/2013 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	x	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	x	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	x	
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere	x	
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	x	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	x	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	x	
8	rag.	Michele MONTARULI	Consigliere	x	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	x	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	x	
11	ing.	Domenico MASTRONARDI	Consigliere	x	
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	x	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere	x	
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere	x	
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere	x	
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere	x	
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	x	
				<b>17</b>	<b>0</b>

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco G., Valerio C., Campanella A., Pace M.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Luisa Simone

Partecipa il Segretario generale, dott. Francesco Intini

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Uditi** gli interventi dei consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nel verbale di adunanza;

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Dato atto** che nel corso della trattazione del presente argomento sono usciti il Consigliere de Bellis Franca e il Presidente del Consiglio Simone Luisa, ed ha assunto la Presidenza, il Vice Presidente Maria Sgobba; **presenti 15**

**Vista** la proposta di deliberazione predisposta dal I Servizio, come di seguito riportata;

**Premesso che** con Deliberazione di C.C. n. 10 in data 01.02.2008, avente ad oggetto "Modifica Statuto Ecologica S.p.A.- Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la modifica dello statuto della Società e la sua trasformazione in Società "Multiservizi S.p.A.";

**che** con atto di convenzione stipulato in data 15.6.2011, rep. n. 2885, è stata affidata in concessione la gestione del servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati dei RSU e assimilabili, così come da schema di Convenzione ridefinito con deliberazione di G.C. n. 277 del 23.12.2010 e Determinazione del VII Servizio n. 321 del 28.12.2010;

**ritenuto che** l'ufficio valuta necessario modificare lo Statuto della Società "Multiservizi S.p.A." secondo la nuova normativa in materia di Diritto Societario;

**preso atto** che le proposte di modifica da apportarsi allo Statuto della Società "Multiservizi S.p.A." sono le seguenti:

▪ Art. 2 Sede

2. La società ha sede in Castellana Grotte.

Viene sostituito dal seguente articolo:

2. *"La società ha sede nel Comune di Castellana Grotte all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; l'Organo di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative";*

▪ Art. 3 Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

Il primo capoverso è sostituito dal seguente e nello specifico:

*"La società ha per oggetto le seguenti attività da svolgere prevalentemente nei confronti degli Enti Locali ovvero di Società a capitale pubblico, azionisti della Società";*

▪ Art. 7 Strumenti finanziari

7. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 dal presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

L'articolo viene completato con una prosecuzione e nello specifico:

*"Le operazioni di cui al comma precedente sono praticabili sempre che risultino compatibili con i limiti di permanenza del capitale interamente pubblico, diversamente, sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo o patrimoniale;*

▪ Art. 8 Obbligazioni

8. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, in entrambi i casi con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente statuto.

L'articolo viene completato con una prosecuzione e nello specifico:

*“Le operazioni di cui al punto precedente sono praticabili sempre che risultino compatibili con i limiti di permanenza del capitale interamente pubblico, diversamente sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo o patrimoniale;*

▪ Art. 11 Azionisti e Trasferimento delle azioni

Il primo periodo del capoverso 11.1 che esplicita “Possono essere azionisti: Enti pubblici, Società a Capitale pubblico, Consorzi di diritto privato o pubblico tra Enti pubblici, nonché società e cooperative e loro Consorzi; gli Enti e le Società rappresentanti la Parte pubblica deterranno comunque il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale sociale della Società.” viene sostituito dal seguente inciso” 11.1 “Potranno assumere la qualità di azionista con la titolarità di ogni diritto e obbligo conseguente a detto status: Enti Locali, Enti territoriali e Società a capitale pubblico da questi controllate”; nel quinto periodo del capoverso 11.1 le parole “e/o private” vengono sostituite dalle parole “o di diritto privato ma a partecipazione interamente pubblica”; il sesto periodo del capoverso 11.1 che esplicita “In ogni caso la parte pubblica non potrà possedere una quota di azioni inferiore al 51% del capitale Sociale.” viene completamente eliminato e nello specifico, il capoverso 11.1 diventa:

11.1 Potranno assumere la qualità di azionista con la titolarità di ogni diritto e obbligo conseguente a detto status: Enti Locali, Enti territoriali e Società a capitale pubblico da questi controllate. Nel caso di aumento di Capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle azioni da ciascuno di essi posseduto.

Coloro che esercitano il diritto di opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno il diritto di prelazione nell’acquisto delle azione rimaste non optate.

Spetta all’assemblea determinare le modalità per l’esercizio del diritto di opzione per il quale, comunque, non può essere concesso ai soci un termine inferiore ai quattro mesi decorrenti dalla data della deliberazione stessa.

Il diritto di opzione deve essere ceduto gratuitamente.

Le azioni sono nominative ed invisibili e, in caso di azioni intestata a più persone queste delegheranno una di loro a rappresentare i cointestatari dinanzi alla Società.

Le azioni possono essere intestate esclusivamente a persone giuridiche pubbliche o di diritto privato ma a partecipazione interamente pubblica.

Il secondo capoverso 11.2 che nello specifico detta “Le azioni sono liberamente trasferibili a causa di morte mentre per atto tra vivi sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate” viene completamente eliminato.

Il terzo capoverso 11.3 diventa il capoverso 11.2 e nello specifico:

11.2 Per “trasferimento” si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi < azioni e diritti di opzioni>.

Il quarto capoverso 11.4 diventa il capoverso 11.3 e nello specifico:

11.3 Nella direzione “trasferimento per atto tra vivi” s’intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, d’azione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all’offerente la somma determinata di comune accordo, in mancanza di accordo, dall’arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Il quinto capoverso 11.5 diventa il capoverso 11.4 e nello specifico:

11.4 L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il sesto capoverso 11.6 diventa il capoverso 11.5 e nello specifico:

11.5 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere scritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Il settimo capoverso 11.7 diventa il capoverso 11.6, viene ridotto del seguente inciso "o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia", viene integrato col seguente inciso "dagli Enti Pubblici che sotto qualsiasi forma detengono il capitale del socio" e nello specifico:

11.6 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- di società controllanti, controllate, collegate *dagli Enti Pubblici che sotto qualsiasi forma detengono il capitale sociale.*

In qualsiasi altro caso di trasferimento degli azioni, ai soci regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di relazione per l'acquisto.

L'ottavo capoverso 11.8 diventa il capoverso 11.7 e nello specifico:

11.7 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata la domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione ( risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

Il nono capoverso 11.9 diventa il capoverso 11.8 e nello specifico:

11.8 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il decimo capoverso 11.10 diventa il capoverso 11.9 e nello specifico:

11.9 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

L'undicesimo capoverso 11.11 diventa il capoverso 11.10 e nello specifico:

11.10 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con altri soci.

Il dodicesimo capoverso 11.12 diventa il capoverso 11.11 e nello specifico:

11.11 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

Il tredicesimo capoverso 11.13 diventa il capoverso 11.12 e nello specifico:

11.12 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il quattordicesimo capoverso 11.14 diventa il capoverso 11.13 e nello specifico:

11.13 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi,

come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Il quindicesimo capoverso 11.15 diventa il capoverso 11.14 e nello specifico:

11.14 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Il sedicesimo capoverso 11.16 diventa il capoverso 11.15 e nello specifico:

11.15 Il costo dell'arbitratore sarà per metà a carico dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà a carico del socio offerente.

Il diciassettesimo capoverso 11.17 diventa il capoverso 11.16 e nello specifico:

11.16 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Il diciottesimo capoverso 11.18 diventa il capoverso 11.17 e nello specifico:

11.17 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diciannovesimo capoverso 11.19 diventa il capoverso 11.18 e nello specifico:

11.18 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

▪ Art. 15 Convocazione dell'assemblea

Il quinto capoverso 15.5 viene ampliato al punto c) con l'inciso "anche certificata" e nello specifico diventa:

15.5 Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparanti forniti di avviso ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica *anche certificata* inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

▪ Art. 24 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma

restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo

Il primo capoverso 24.1 viene sostituito dal seguente e nello specifico diventa:

*24.1 L'amministrazione ordinaria e straordinaria spetta esclusivamente all'organo amministrativo, salvo l'esercizio del controllo analogo, qualora ve ne siano i presupposti, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo*

▪ Art. 26 Composizione dell'organo amministrativo

26. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti ed è composto da massimo nove (9) membri.

Viene sostituito dal seguente articolo:

*26. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti ed è composto da tre membri o in alternativa da un Amministratore Unico. In caso di consiglio di amministrazione ai sensi del D.P.R. 251 del 30 novembre 2012 la società assicura la presenza del genere meno rappresentato nella composizione degli organi sociali, anche in caso di sostituzione, per tre mandati successivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

▪ Art. 27 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

27.1 Ai sensi dell'articolo 2458 Codice Civile, i Soci di parte pubblica hanno facoltà di designare massimo cinque membri che possono essere revocati soltanto dagli enti che li ha nominati. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 27.2, la scadenza dell'organo del socio di parte pubblica compete alla nomina dei membri suddetti è motivo di loro revoca.

27.2 Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

27.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venissero uno o più amministratori di nomina pubblica, i soci di parte pubblica provvederanno a nominare in loro sostituzione altri amministratori il cui mandato terminerà con gli altri consiglieri.

I capoversi 27.1, 27.2 e 27.3 sopra citati vengono sostituiti dai seguenti capoversi e nello specifico diventano:

*27.1 Agli Enti o loro derivazioni spetta la nomina, ed eventualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.*

*27.2 L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.*

*27.3 Nell'ipotesi di organo amministrativo costituito nella forma di Consiglio di Amministrazione se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.*

I capoversi 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 e 27.8 restano invariati.

▪ Art. 28 Presidente del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, scegliendo tra quelli di nomina pubblica, un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

28.2 Il consiglio di amministrazione provvederà ad eleggere inoltre un Vice Presidente al quale spetteranno tutte le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, egli sarà eletto sempre fra i Consiglieri di parte pubblica.

28.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

I capoversi 28.1, 28.2 e 28.3 sopra citati vengono sostituiti dai seguenti capoversi e nello specifico diventano:

*28.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.*

*28.2 Il consiglio di amministrazione provvederà ad eleggere inoltre un Vice Presidente al quale spetteranno tutte le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza.*

*28.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Altresì comunica all'organismo per il controllo analogo l'ordine del giorno che si ritiene accettato qualora non giunga dallo stesso organismo richiesta di modifica entro 24 ore nella stessa forma della comunicazione.*

Il capoverso 28.4 resta invariato.

▪ Art. 30 Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il secondo capoverso 30.2 viene ampliato con l'inciso "anche certificata" e nello specifico diventa:

30.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica *anche certificata*.

Il terzo capoverso 30.3 viene ampliato con l'inciso "anche certificata" e nello specifico diventa:

30.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica *anche certificata*, con preavviso di almeno due giorni.

▪ Art. 33 Collegio Sindacale

33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Il Presidente del Collegio sindacale verrà nominato dalla parte pubblica degli azionisti mentre gli altri componenti da tutti gli azionisti compresi quelli di parte pubblica.

Il secondo capoverso 33.2 viene sostituito dal seguente articolo:

*33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Ai sensi del D.P.R. 251 del 30 novembre 2012 la società assicura la presenza del genere meno rappresentato nella composizione dell'organo di controllo, anche in caso di sostituzione, per tre mandati successivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato regolamento.*

Viene istituito l'articolo 35 bis che nello specifico recita:

▪ Art. 35 bis Controllo del Socio

*Il socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organo che abbia competenza per il controllo preventivo, la consultazione, la valutazione e la verifica da parte del socio sulla*

gestione e l'amministrazione della società. Le modalità di esecuzione dei controlli verranno stabilite con separato regolamento emanato dagli azionisti cui la Società si atterrà nell'espletamento delle proprie attività.

Viene istituito, inoltre, l'articolo 35 ter che nello specifico recita:

- Art. 35 ter Consuntivo semestrale

*Il Consiglio di Amministrazione redige una relazione semestrale costituita anche da un conto economico dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea degli azionisti e permette all'azionista di verificare sulla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione.*

*La relazione semestrale viene trasmessa direttamente al socio entro il 30 settembre di ciascun anno.*

- Art. 36 Disposizioni applicabili

L'articolo viene integrato con l'inciso "e alle leggi in materia" e nello specifico diventa:

36. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e alle leggi speciali in materia.

**Ritenuto**, altresì di integrare la sopraccitata bozza dello Statuto con le modifiche apportate ai proposti articoli 2, 3, 7, 8, 11, 15, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35 bis, 35 ter e 36;

**Visto** il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del I Servizio, Rag. Renato Contento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come in calce riportato;

**Visto** il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del IV Servizio, Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come in calce riportato;

**Visto** il parere espresso sulla proposta in data 29.01.2013 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 106, punto 1, lettera a), interlinea 7 del *Regolamento di Contabilità*;

**Visto** il parere espresso dalla 2° Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze, Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 19.03.2013;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** l'esito della votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, come di seguito riportata:

**Presenti** 15

**Voti favorevoli** 15

**Visto** l'esito della votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, per l'immediata esecutività dell'atto, come di seguito riportata:

**Presenti** 15

**Voti favorevoli** 15

## DELIBERA

**1. Di approvare** lo Statuto della Società "*Multiservizi S.p.A.*" composto di 37 articoli, secondo la nuova normativa in materia di Diritto Societario e nello specifico, gli articoli citati in premessa, alla luce delle modifiche riportate in narrativa, come di seguito specificati con le integrazioni evidenziate in corsivo:

- Art. 2 Sede

2. La società ha sede in Castellana Grotte.

Viene sostituito dal seguente articolo:

2. *"La società ha sede nel Comune di Castellana Grotte all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'Assemblea dei soci potrà deliberare*

*lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; l'Organo di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative”;*

▪ Art. 3 Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

Il primo capoverso è sostituito dal seguente e nello specifico:

*“La società ha per oggetto le seguenti attività da svolgere prevalentemente nei confronti degli Enti Locali ovvero di Società a capitale pubblico, azionisti della Società”;*

▪ Art. 7 Strumenti finanziari

7. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 dal presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

L'articolo viene completato con una prosecuzione e nello specifico:

*“Le operazioni di cui al comma precedente sono praticabili sempre che risultino compatibili con i limiti di permanenza del capitale interamente pubblico, diversamente, sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo o patrimoniale;*

▪ Art. 8 Obbligazioni

8. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, in entrambi i casi con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente statuto.

L'articolo viene completato con una prosecuzione e nello specifico:

*“Le operazioni di cui al punto precedente sono praticabili sempre che risultino compatibili con i limiti di permanenza del capitale interamente pubblico, diversamente sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo o patrimoniale;*

▪ Art. 11 Azionisti e Trasferimento delle azioni

Il primo periodo del capoverso 11.1 che esplicita “Possono essere azionisti: Enti pubblici, Società a Capitale pubblico, Consorzi di diritto privato o pubblico tra Enti pubblici, nonché società e cooperative e loro Consorzi; gli Enti e le Società rappresentanti la Parte pubblica deterranno comunque il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale sociale della Società.” viene sostituito dal seguente inciso” 11.1 “Potranno assumere la qualità di azionista con la titolarità di ogni diritto e obbligo conseguente a detto status: Enti Locali, Enti territoriali e Società a capitale pubblico da questi controllate”; nel quinto periodo del capoverso 11.1 le parole “e/o private” vengono sostituite dalle parole “o di diritto privato ma a partecipazione interamente pubblica”; il sesto periodo del capoverso 11.1 che esplicita “In ogni caso la parte pubblica non potrà possedere una quota di azioni inferiore al 51% del capitale Sociale.” viene completamente eliminato e nello specifico, il capoverso 11.1 diventa:

*11.1 Potranno assumere la qualità di azionista con la titolarità di ogni diritto e obbligo conseguente a detto status: Enti Locali, Enti territoriali e Società a capitale pubblico da questi controllate.* Nel caso di aumento di Capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle azioni da ciascuno di essi posseduto.

Coloro che esercitano il diritto di opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno il diritto di prelazione nell'acquisto delle azione rimaste non optate.

Spetta all'assemblea determinare le modalità per l'esercizio del diritto di opzione per il quale, comunque, non può essere concesso ai soci un termine inferiore ai quattro mesi decorrenti dalla data della deliberazione stessa.

Il diritto di opzione deve essere ceduto gratuitamente.

Le azioni sono nominative ed invisibili e, in caso di azioni intestata a più persone queste delegheranno una di loro a rappresentare i cointestatari dinanzi alla Società. Le azioni possono essere intestate esclusivamente a persone giuridiche pubbliche o di diritto privato ma a partecipazione interamente pubblica.

Il secondo capoverso 11.2 che nello specifico detta “Le azioni sono liberamente trasferibili a causa di morte mentre per atto tra vivi sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate” viene completamente eliminato.

Il terzo capoverso 11.3 diventa il capoverso 11.2 e nello specifico:

11.2 Per “trasferimento” si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi < azioni e diritti di opzioni>.

Il quarto capoverso 11.4 diventa il capoverso 11.3 e nello specifico:

11.3 Nella direzione “trasferimento per atto tra vivi” s’intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, d’azione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all’offerente la somma determinata di comune accordo, in mancanza di accordo, dall’arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Il quinto capoverso 11.5 diventa il capoverso 11.4 e nello specifico:

11.4 L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il sesto capoverso 11.6 diventa il capoverso 11.5 e nello specifico:

11.5 Nell’ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l’osservanza di quanto di seguito prescritto, l’acquirente non avrà diritto di essere scritto nel libro soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Il settimo capoverso 11.7 diventa il capoverso 11.6, viene ridotto del seguente inciso “o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia”, viene integrato col seguente inciso “dagli Enti Pubblici che sotto qualsiasi forma detengono il capitale del socio” e nello specifico:

11.6 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- di società controllanti, controllate, collegate *dagli Enti Pubblici che sotto qualsiasi forma detengono il capitale sociale.*

In qualsiasi altro caso di trasferimento degli azioni, ai soci regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di relazione per l’acquisto.

L’ottavo capoverso 11.8 diventa il capoverso 11.7 e nello specifico:

11.7 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione ( risultante dal timbro postale) dell’offerta di prelazione.

Il nono capoverso 11.9 diventa il capoverso 11.8 e nello specifico:

11.8 Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il decimo capoverso 11.10 diventa il capoverso 11.9 e nello specifico:

11.9 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

L'undicesimo capoverso 11.11 diventa il capoverso 11.10 e nello specifico:

11.10 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con altri soci.

Il dodicesimo capoverso 11.12 diventa il capoverso 11.11 e nello specifico:

11.11 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

Il tredicesimo capoverso 11.13 diventa il capoverso 11.12 e nello specifico:

11.12 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il quattordicesimo capoverso 11.14 diventa il capoverso 11.13 e nello specifico:

11.13 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Il quindicesimo capoverso 11.15 diventa il capoverso 11.14 e nello specifico:

11.14 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Il sedicesimo capoverso 11.16 diventa il capoverso 11.15 e nello specifico:

11.15 Il costo dell'arbitratore sarà per metà a carico dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà a carico del socio offerente.

Il diciassettesimo capoverso 11.17 diventa il capoverso 11.16 e nello specifico:

11.16 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Il diciottesimo capoverso 11.18 diventa il capoverso 11.17 e nello specifico:

11.17 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diciannovesimo capoverso 11.19 diventa il capoverso 11.18 e nello specifico:

11.18 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

▪ Art. 15 Convocazione dell'assemblea

Il quinto capoverso 15.5 viene ampliato al punto c) con l'inciso "anche certificata" e nello specifico diventa:

15.5 Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparanti forniti di avviso ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica *anche certificata* inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

▪ Art. 24 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo

Il primo capoverso 24.1 viene sostituito dal seguente e nello specifico diventa:

*24.1 L'amministrazione ordinaria e straordinaria spetta esclusivamente all'organo amministrativo, salvo l'esercizio del controllo analogo, qualora ve ne siano i presupposti, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo*

▪ Art. 26 Composizione dell'organo amministrativo

26. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti ed è composto da massimo nove (9) membri.

Viene sostituito dal seguente articolo:

*26. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti ed è composto da tre membri o in alternativa da un Amministratore Unico. In caso di consiglio di amministrazione ai sensi del D.P.R. 251 del 30 novembre 2012 la società assicura la presenza del genere meno rappresentato nella composizione degli organi sociali, anche in caso di sostituzione, per tre mandati successivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

▪ Art. 27 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

27.1 Ai sensi dell'articolo 2458 Codice Civile, i Soci di parte pubblica hanno facoltà di designare massimo cinque membri che possono essere revocati soltanto dagli enti che li ha nominati. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 27.2, la scadenza dell'organo del socio di parte pubblica compete alla nomina dei membri suddetti è motivo di loro revoca.

27.2 Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

27.3 Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall' assemblea (o nell' atto costitutivo) . Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venissero uno o più amministratori di nomina pubblica, i soci di parte pubblica provvederanno a nominare in loro sostituzione altri amministratori il cui mandato terminerà con gli altri consiglieri.

I capoversi 27.1, 27.2 e 27.3 sopra citati vengono sostituiti dai seguenti capoversi e nello specifico diventano:

*27.1 Agli Enti o loro derivazioni spetta la nomina, ed eventualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.*

*27.2 L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scade alla data dell' assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della carica.*

*27.3 Nell'ipotesi di organo amministrativo costituito nella forma di Consiglio di Amministrazione se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall' assemblea (o nell' atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.*

I capoversi 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 e 27.8 restano invariati.

▪ Art. 28 Presidente del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina , elegge tra i propri i membri, scegliendo tra quelli di nomina pubblica, un presidente , ove non vi abbia provveduto l' assemblea.

28.2 Il consiglio di amministrazione provvederà ad eleggere inoltre un Vice Presidente al quale spetteranno tutte le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, egli sarà eletto sempre fra i Consiglieri di parte pubblica.

28.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

I capoversi 28.1, 28.2 e 28.3 sopra citati vengono sostituiti dai seguenti capoversi e nello specifico diventano:

*28.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri i membri un presidente , ove non vi abbia provveduto l' assemblea.*

*28.2 Il consiglio di amministrazione provvederà ad eleggere inoltre un Vice Presidente al quale spetteranno tutte le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza.*

*28.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all' ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Altresì comunica all'organismo per il controllo analogo l'ordine del giorno che si ritiene accettato qualora non giunga dallo stesso organismo richiesta di modifica entro 24 ore nella stessa forma della comunicazione.*

Il capoverso 28.4 resta invariato.

▪ Art. 30 Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il secondo capoverso 30.2 viene ampliato con l'inciso "anche certificata" e nello specifico diventa:

30.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica *anche certificata*.

Il terzo capoverso 30.3 viene ampliato con l'inciso "anche certificata" e nello specifico diventa:

30.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica *anche certificata*, con preavviso di almeno due giorni.

▪ Art. 33 Collegio Sindacale

33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Il Presidente del Collegio sindacale verrà nominato dalla parte pubblica degli azionisti mentre gli altri componenti da tutti gli azionisti compresi quelli di parte pubblica.

Il secondo capoverso 33.2 viene sostituito dal seguente articolo:

33.2 *L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Ai sensi del D.P.R. 251 del 30 novembre 2012 la società assicura la presenza del genere meno rappresentato nella composizione dell'organo di controllo, anche in caso di sostituzione, per tre mandati successivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato regolamento.*

Viene istituito l'articolo 35 bis che nello specifico recita:

▪ Art. 35 bis Controllo del Socio

*Il socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organo che abbia competenza per il controllo preventivo, la consultazione, la valutazione e la verifica da parte del socio sulla gestione e l'amministrazione della società. Le modalità di esecuzione dei controlli verranno stabilite con separato regolamento emanato dagli azionisti cui la Società si atterrà nell'espletamento delle proprie attività.*

Viene istituito, inoltre, l'articolo 35 ter che nello specifico recita:

▪ Art. 35 ter Consuntivo semestrale

*Il Consiglio di Amministrazione redige una relazione semestrale costituita anche da un conto economico dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea degli azionisti e permette all'azionista di verificare sulla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione.*

*La relazione semestrale viene trasmessa direttamente al socio entro il 30 settembre di ciascun anno.*

▪ Art. 36 Disposizioni applicabili

L'articolo viene integrato con l'inciso "e alle leggi in materia" e nello specifico diventa:

36. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e *alle leggi speciali in materia*.

2. **Di trasmettere** copia del presente atto deliberativo alla Società "Multiservizi S.p.A." di Castellana Grotte;
3. **Di dare atto** che spetta al responsabile del servizio interessato l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
4. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

Dr.ssa Giovanna Amodio

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri  
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che non comporta spesa.

Castellana Grotte, 13/11/2012

Parere di regolarità tecnica: Si conferma parere favorevole.

Castellana Grotte, 21/01/2013

Il Responsabile del Servizio  
f.to *Rag. Renato Contento*

Parere di regolarità contabile: Si attesta la irrilevanza del parere di regolarità contabile non comportando la presente proposta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Castellana Grotte, 22/01/2013

Il Responsabile del Servizio  
f.to *Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Vice Presidente  
f.to P.Ch. Maria Sgobba

Il Segretario Generale  
f.to dott. Francesco Intini

---

Registro albo n: 489

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 24/04/2013 al 09/05/2013.

Castellana Grotte, 24 aprile 2013

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27 marzo 2013** in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 24 aprile 2013

Il Responsabile del procedimento  
f.to sig.ra Donata Notarangelo